

POS. CNR N. 662/14



REP. CNR CN. N. 26427

FUTURIDEA
INNOVAZIONE UTILE E SOSTENIBILE

ACCORDO QUADRO

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Ci:	F:
N. 0076294	21/10/2014



Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, , rappresentato dal Prof. Luigi NICOLAIS, , in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'**Associazione FUTURIDEA** (nel seguito denominata anche "FUTURIDEA") iscritta all'Anagrafe della Ricerca del MIUR con n. 59953 ed è inserita nell'elenco ufficiale MIUR/CINECA, con sede legale in contrada Piano Cappelle, 82100 Benevento (codice fiscale - P.IVA: 01431460623 – Reg. Imp: BN – 120351), nella persona del dott. Carmine NARDONE, in qualità di presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

Premesso che

A) Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell' 8 Marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 Aprile 2011, Serie Generale n. 90, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

nee

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all' articolo 55 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

B) "FUTURIDEA" è un'associazione per l'innovazione utile e sostenibile, nata nel maggio 2008, con la precisa finalità di promuovere ed attuare una strategia di sviluppo eco-sostenibile, attenta all'elaborazione di risoluzioni e progettualità non imitative e di una "governance" dell'innovazione capace di monitorare, selezionare, valutare costantemente i risultati della ricerca e studiare rapidamente gli impatti in rapporto alla competitività delle imprese, all'efficienza della pubblica amministrazione nonché all'equità sociale.

L'obiettivo è quello di operare in un contesto ricco ed inedito di relazioni personalizzate, con centri di ricerca nazionali ed internazionali e con talenti in rete web 2.0, vere interazioni di idee e di eccellenze,

me



per procedere rapidamente alle azioni complesse in grado di facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese e alle società (prototipi, azioni dimostrative, governo della proprietà intellettuale, divulgazione, informazione e formazione).

La strategia complessiva per un territorio come il Sannio dovrebbe essere globalmente orientata a perseguire innovazione, originalità, ricerca scientifica e tecnologica: queste, infatti, sono individuate come le leve dello sviluppo economico, sociale e culturale per quest'area interna del mezzogiorno, un tempo definita di «osso» a causa della sua forte marginalità economica.

FUTURIDEA svolge, inoltre, un'intensa attività di ricerca, studio e sviluppo di nuove tecnologie, attraverso la collaborazione con Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, quali CNR ed ENEA, raccoglie, organizza e seleziona le idee, avvalendosi di un Comitato scientifico nazionale ed internazionale di alto profilo.

FUTURIDEA è anche un Network fra personalità e professionalità diverse, unite dal filo della passione per le tematiche che riguardano lo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile dei territori, la tutela dei nuovi diritti e l'equità sociale attraverso l'innovazione e la ricerca scientifica.

L'Associazione "FUTURIDEA" riunisce, inoltre, esperti che si interessano dell'innovazione utile e sostenibile:

- Innovazione e sviluppo
- Sicurezza e legalità
- ICT e Soft Computing per Bioinformatica e Nanotecnologie
- Osservazione della Terra
- Ambiente e territorio
- Eco-Energia
- Ambienti Virtuali e aumentati



Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l' utilizzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo – Quadro;



- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e l' Associazione "FUTURIDEA" sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

TENUTO CONTO CHE

- Il CNR dispone di rilevanti risultati nel campo della ricerca dei sistemi intelligenti nonché di competenze specifiche nei settori delle applicazioni delle tecnologie ICT e nei sistemi di monitoraggio più avanzato.
- FUTURIDEA ha sperimentato un algoritmo denominato "U-Brain", i cui autori sono il direttore scientifico di FUTURIDEA: Salvatore Rampone ed il ricercatore Gianni D'Angelo, ricco di potenzialità applicative. (Convenzione già operativa con il Centro Enea Gresco di Portici).
- Il CNR, per il tramite dei propri Istituti ed in particolare attraverso l' Istituto ISSIA, si pone come missione lo studio e lo sviluppo di sistemi ed agenti intelligenti complessi sulla base, prevalentemente, delle tecnologie informatiche ed elettroniche, della modellistica fisica, delle metodologie computazionali, con ricadute concrete verso l'industria e la pubblica amministrazione (territorio, ambiente, trasporti, salute e beni culturali).
- Tra le Parti preesistono dei rapporti di natura collaborativa per il tramite di una Convenzione, sottoscritta in data 17.09.2012 ed attualmente operativa, tra l' Istituto ISAFOM – CNR e la Associazione "FUTURIDEA";
- Le Parti ritengono, a questo punto, utile ed opportuno istituzionalizzare la presente ed ulteriore collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo finalizzato all' individuazione e all'eventuale e successivo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca dedicato specificatamente ai temi di interesse comune.

nel

[Handwritten signature]

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali Atti esecutivi ed ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2 **(Finalità)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo – Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.



Art. 3
(Oggetto)

Il CNR e l' Associazione "FUTURIDEA" si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine a:

- 1) sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 2) studio e valutazione congiunta delle problematiche inerenti il monitoraggio real time e in remoto, o sistemi mobili intelligenti, delle acque marine, fluviali con l'obiettivo di realizzare nuovi prototipi di apparecchiature, di rilevazione dei parametri più significativi, integrabili in sistemi intelligenti di monitoraggio;
- 3) studio e valutazione congiunta di sistemi di monitoraggio del suolo integrabili con tecnologie satellitari e rilevazione di spettrometria Vis-NIR come base per una mappatura intelligente dei suoli ai fini dell'agricoltura di precisione;
- 4) studio e valutazione congiunta delle innovazioni integrabili in una smart building attraverso l'integrazione di tecniche di bioarchitettura (FUTURIDEA) e di domotica (CNR);
- 5) Partecipazione congiunta ad eventuali progetti di comune interesse;
- 6) Promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della piena attuazione del presente Accordo Quadro.

Art.4
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo Quadro:

- 1) a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- 2) in particolare il CNR e FUTURIDEA, per il conseguimento degli obiettivi all'articolo 3, collaborano alla definizione di procedure e metodi per la realizzazione dei prototipi necessari, in un clima di reciproco e sereno scambio di informazioni;
- 3) da un lato, il CNR mette a disposizione le proprie competenze ed eventualmente, supporti in termini di infrastrutture, previo assenso da parte del Comitato di Coordinamento e dall'altro, FUTURIDEA mette a disposizione il *KNOW HOW* accumulato nell'ambito dei temi sopra individuati.

me

A

Art. 5
(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse attraverso la stipula di “Convenzioni operative”, definite sulla base del presente Accordo – Quadro.

Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l’ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da terzi;
- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascuna Convenzione operativa è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.



ART. 6
(Comitato di Coordinamento)

La gestione del presente Accordo Quadro è affidata ad un comitato di coordinamento composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato;
- il Presidente della Associazione “FURURIDEA” o suo delegato;



- due componenti nominati dal Presidente della Associazione "FUTURIDEA" e 2 nominati dal Presidente del CNR;

Tali membri verranno nominati entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente Accordo Quadro.

Le attività svolte dai membri del Comitato sono a titolo gratuito e le spese di funzionamento dello stesso sono a carico di ciascuna parte secondo la competenza.

Nella prima riunione del Comitato, i componenti dello stesso provvederanno ad adottare un proprio regolamento e, nel contempo, ad eleggere , al loro interno, un membro che svolga le funzioni di Presidente, specificando concordemente le attribuzioni di quest' ultimo.

La funzione di segreteria del Comitato è concordata a turno dalle Parti che se ne faranno carico.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Associazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di Coordinamento possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifici ulteriori ed ulteriori Accordi e/o Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma di Accordi ulteriormente attuativi.

Art. 7

(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)



Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive



modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.

Art. 8

(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 10

(Riservatezza, Confidenzialità e Pubblicazioni)

Fermo restando quanto previsto all'art. 13 del Codice in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo Quadro.



Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Accordo Quadro.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dal presente Accordo Quadro.

Qualora CNR o FUTURIDEA intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l' Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

La collaborazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 11
(Proprietà intellettuale)



I Risultati derivanti dell'attività svolta nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà della Parte che li ha conseguiti, ovvero di proprietà congiunta qualora siano stati conseguiti con il contributo di entrambe le Parti.

La co-titolarità dei conseguenti diritti di proprietà intellettuale sarà definita in proporzione all'apporto di ciascuna Parte al conseguimento dei Risultati stessi e l'eventuale sfruttamento economico degli stessi sarà regolamentato da successivi e specifici accordi.



Art. 20
(Registrazione)

Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A - parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, lì.....



PER
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE


Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais



PER
Associazione "FUTURIDEA"

Il Presidente

Dott. Carmine Nardone
Futuridea
Innovazione Utile e Sostenibile
C.da Piano Cappelle - Tel. + 39 0824 372267
82100 BENEVENTO
P. IVA 09431460623
Iscrizione Anagrafe delle ricerche del MIUR n. 59953



ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

ASSOCIAZIONE “FUTURIDEA”

